

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il Mostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge per l'abolizione della tassa degli interessi convenzionali, di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1°

L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manca una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, e quando supera la tassa dell'interesse legale, deve risultare da convenzione scritta, eccetto i casi in cui le leggi commerciali permettono di provare altrimenti l'obbligazione principale.

Art. 2°

Gli interessi scaduti producono altro interesse.

Se non vi è patto scritto su questo e sull'interesse degli interessi è dovuto l'interesse legale dal giorno che se ne fa la domanda giudiziale.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando la somma di questi interessi uguagli almeno un istanca annua.

Art. 3°

Nei debiti che portano interessi convenzionali superiori alla tassa legale il termine maggiore di un anno per la restituzione del capitale è sempre a favore del debitore, non ostante patto in contrario.

È tuttavia permesso di stipulare che il debitore non possa liberarsi dal debito finché il creditore ne sia da lui avvertito un determinato spazio di tempo pieno, il quale non può eccedere l'anno.

L'avvertimento deve risultare da atto scritto ed importa di più diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

Art. 4.<sup>o</sup>

L'articolo precedente non è applicabile ai contratti di rendite vitalizie, né a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che costituiscono gli interessi e una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, o da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 5.<sup>o</sup>

È abrogata l'art. 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge.

Dato in addì 4 Gennaio 1857.

Giuseppe Emanuele

De Forcella

*P. 111/1872*

SESSIONE 1857

N.º 16-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FARINA P., DAZIANI, CAVALLINI, RICCI, CAPRIOLO,  
CAVOUR GUSTAVO, TOLA

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DEFORESTA)

*nella tornata del 9 gennaio 1857.*

### **Abolizione della tassa degli interessi convenzionali.**

Tornata del 25 febbraio 1857

SIGNORI,

Nella scorsa sessione veniva sottoposta al Parlamento una proposta di legge per l'abolizione della tassa ovvero meta, che attualmente non permette di stipulare nelle contrattazioni private un interesse convenzionale maggiore di quello fissato arbitrariamente dal legislatore medesimo.

Tale proposta diede luogo a lunghe e serie discussioni che sparsero molta luce sopra questo argomento. Fu generalmente ammesso che la nuova libertà doveva tornare utile all'industria ed al commercio. A molti poi parve cosa grave e pericolosa l'estenderla anche alle contrattazioni civili, e si manifestò il timore che una sfrenata usura potesse arrecare grave danno alla numerosa e benemerita classe degli agricoltori.

Questo timore fece modificare la primitiva proposta in un senso che dispiacque ai fautori di una larga e piena libertà, sicchè nell'ultima prova fu poi respinta una misura che a taluni sembrava troppo timida, ad altri troppo ardita.

Ritorna oggi avanti alla Camera questa stessa quistione rischiarata da nuovi studi, e, ne abbiamo ferma convinzione, matura a decisione.

Nè ci sembra opportuno l'estenderci qui lungamente a trattare la quistione dell'usura sotto il suo aspetto dottrinale. Può infatti ritenersi dimostrato ad evidenza dagli economisti che,

supponendo ogni uomo essere il miglior giudice dei propri interessi, quella tutela con cui vuolsi porre un freno all'avidità dei mutuanti non solo non ha ragione di essere, ma deve riuscire positivamente dannosa.

D'altra parte la storia ci mostra che negli inizi dell'incivilimento i popolani non abbastanza illuminati per ben calcolare i vantaggi ed i danni del futuro, assumono facilmente obblighi gravosissimi purchè la scadenza ne sia lontana, e giunto poi il momento di adempiere tali obbligazioni, o succombono sotto l'intollerabile peso, ovvero per sollevarsene tentano sforzi disperati, violando le più solenni promesse e facendo spesso appello alla violenza con manomettere compiutamente l'ordine legale.

Quindi non si può ragionevolmente contestare che alcune misure restrittive dell'usura sembrino sino ad un certo punto giustificate dalla speciale condizione dei popoli fanciulli; ma giunta l'epoca di un incivilimento sviluppato e provetto, quelle restrizioni alla naturale libertà delle contrattazioni devono necessariamente abbandonarsi, come dall'uomo adulto si tralasciano le fascie dell'infanzia.

Che da noi oggidì siasi giunto ad un punto in cui sia necessario fare un qualche passo innanzi nella carriera di questa libertà delle contrattazioni, pare generalmente ammesso. La quistione poi di sapere sin dovè debbasi progredire in questa via, e dovè sia il caso di fermarsi, dà luogo a molte svariate opinioni.

Relativamente al commercio, cresce ogni giorno il desiderio di vederlo emancipato dal vincolo della tassa d'interesse, vincolo che in molti casi s'elude con facilità, e che nelle occorrenze ove trovasi efficace riesce per lo più dannoso.

Chi non sa che in un'epoca recente lo sconto delle migliori cambiali sulle piazze di Torino e di Genova è giunto talvolta sino all'1 p. 0/0 al mese, il che equivale al 12 p. 0/0 all'anno, e che il denaro impegnato nei così detti *riporti* di azioni industriali ha dato ancora maggior frutto? Ora quando tali operazioni di commercio si praticano tuttodì apertamente da uomini di fama illibata, non havvi poi un vero sconcio a proibire di ritrarre da un contratto che ha nome di prestito fruttifero più della metà di quanto si ritrae da un contratto affatto simile, ma che chiamasi di sconto o di riporto?

Di più si è veduta la Banca nazionale assediata da numerose dimande di sovvenzioni di danaro sovra solidissimi pegni, alla maggior parte delle quali essa non poteva soddisfare. Che cosa vi sarebbe stato di più naturale in tal caso che lo stabilire una specie di concorso tra tutti gli accorrenti, innalzando il tasso dello sconto sino al punto al quale sarebbero giunti i più bisognosi di soccorso? Questi ad una ricisa negativa avrebbero anteposto assai l'accettare dalla Banca il danaro che chiedevano, anche al costo di maggior sacrificio. Eppure l'attuale legislazione vietava alla Banca di adottare un metodo così semplice di provvedere al proprio ed all'altrui interesse. Il prin-

cipale nostro stabilimento di credito, non potendo innalzare il suo sconto al di là del sei per cento, deve spesso rifiutare assolutamente il suo appoggio a numerosi clienti, e ripartire i suoi fondi disponibili in modo sempre più o meno arbitrario. Togliamo la limitazione dell'interesse, e saranno serviti di preferenza, in questo come in ogni altro ramo di commercio, coloro i quali sono disposti a pagar meglio il servizio che essi dimandano, mostrando così di aver maggior premura e bisogno di conseguirlo.

Si è veduto la solidissima e potente Banca d'Inghilterra in un giro di undici anni (dal 1844 al 1855) condotta a variare ben quaranta volte il tasso dei suoi sconti nei limiti dal due all'otto per cento, esigendo sempre le medesime solidissime cautele. Le crisi monetarie e finanziarie, le quali si sono assai moltiplicate in questi ultimi tempi, hanno prodotto sopra tutte le piazze commerciali d'Europa effetti analoghi, e fatto in qualche modo toccar con mano che il voler fissare ad una misura invariabile il valore degli sconti, e quindi eziandio anche quello dell'interesse, si è il voler far violenza alla natura delle cose. Lasciando infatti alle contrattazioni il loro libero corso, tanto gli sconti quanto gli interessi dei prestiti fruttiferi debbono avere una misura perpetuamente variabile, secondo che la ricerca dei capitali è più o meno viva ed urgente. Bisognerebbe poi essere affatto cieco per contestare che l'intensità di questa ricerca è assai variabile in tutti i centri commerciali da un anno all'altro, ed anzi, per dir meglio, da oggi a domani.

Crediamo pertanto inutile affatto l'insistere maggiormente sulla necessità fatta ormai così chiara di svincolare il commercio da pastoie che nessuno certamente si farà a giustificare dottrinalmente nelle nostre aule parlamentari.

Sebbene poi la vostra Commissione rispetti molto le opinioni ed i timori di parecchi uomini assennati i quali ritengono che la classe dei nostri agricoltori non sia ancora giunta ad un punto di sviluppo tale da permettere l'abolizione di quella tutela che consiste nella limitazione degli interessi, essa non crede di potervi riproporre la misura che fu messa innanzi l'anno scorso in tal senso.

Oltre a molte ragioni che furono allora contrapposte a tale disposizione, havvene una che ci sembra perentoria. Nello stato attuale di cose si può impunemente imporre ad un proprietario di stabili bisognoso il pagamento di qualsiasi rata d'interessi, purchè colui che gli somministra i fondi gl'imponga di consentirgli, anzichè un contratto di mutuo ad interesse, un contratto di nome diverso ma sostanzialmente identico, cioè una vendita a termine di riscatto. Chiunque conosce le nostre campagne sa che nelle medesime si fanno spesso simili contratti, affatto rovinosi per certe famiglie alle quali il danaro che esse ne ritraggono costa talvolta oltre al venti per cento, senza che i tribunali possano portare a questo male verun rimedio.

(16-A)

4  
Confidiamo che coll'abolizione della tassa degli interessi si toglieranno di mezzo quelle rovinose transazioni, sulle quali nei dibattimenti parlamentari dello scorso anno un valente oratore chiamò l'attenzione della Camera, dipingendone al vivo gli spaventosi inconvenienti. Nè altro rimedio da questo in fuori crediamo che si possa indicare a questa mala pratica.

Per altro vostra Commissione alla maggioranza di cinque voti contro due ha creduto di dover adottare un temperamento, secondo il quale la libertà degli interessi convenzionali, rispetto ai crediti guarentiti con ipoteca, non sarebbe pienamente attuata se non se un anno dopo la promulgazione di questa legge.

Tale temperamento fu consigliato dal desiderio di dare ai debitori possessori di stabili ipotecati il tempo di prepararsi alla nuova situazione che viene lor fatta.

I commissari però del III e del VI ufficio non accettarono questa disposizione, la quale formerà probabilmente nella pubblica discussione argomento di qualche controversia.

Scendendo poi alle particolari disposizioni del progetto, conviene anzitutto osservare che l'opinione unanime degli uffici della Camera si pronunziò per ammettere, sebbene con restrizioni più o meno larghe, il principio che informa la presente legge. L'ufficio VII però volle esclusi dall'applicazione del medesimo i crediti cautelati con pegno ed ipoteca. Ma tale proposta fu respinta da sei voti contro ad uno nella Commissione.

Molto fu discussa la convenienza della proposta di stabilire che gli interessi convenzionali dovessero sempre risultare da atto scritto negli affari non commerciali. Alla votazione essendo soltanto presenti cinque commissari, tre contro a due accettarono questa misura come atta a togliere di mezzo le molte cavillazioni cui suol dar luogo l'ammissione della prova testimoniale, ed anche per impedire che in questa delicata materia, non ancora ben rischiarata agli occhi di tutti, si potesse deferire il giuramento onde giuridicamente stabilire l'esistenza di un patto verbale.

Dopo qualche discussione, fu accettata dalla Commissione la disposizione che permette al debitore di liberarsi dal peso d'interessi soverchiamente gravosi col restituire dopo un anno, nonostante patto contrario, il capitale mutuato.

Confessiamo altamente non essere perfettamente logico questo temperamento che più specialmente tutela il debitore che non il creditore. Abbiamo creduto per altro che, facendo noi colla presente legge un passo molto significativo nella carriera delle libere contrattazioni, fosse savio conservare un leggero rimasuglio di tutela speciale per interessi i quali da secoli furono avezzi a ben altra protezione oggi ancora in vigore, e quindi sono soggetti ad illudersi molto nei loro calcoli circa alle future contingenze.

Il progetto ministeriale ricevette per altro da noi una lieve modificazione, e fu dichiarato non potersi applicare agli ef-

fetti commerciali contemplati nell'art. 159 del Codice di commercio.

(16-A)

La legalizzazione dell'anatocismo fu oggetto di gravi dubbi nella Commissione. Questo fu sempre considerato come assai pericoloso per la rapidità con cui si accrescono i debiti tenendo conto dell'interesse composto.

Ciò nonostante, siccome il medesimo si pratica costantemente nel commercio nei conti correnti, parve necessario farne cenno. Una giurisprudenza costante, sebbene a ver dire poco conforme al testo delle antiche nostre leggi, ha già ammesso in fatto la validità legale di questi conti correnti, e disposizioni governative hanno sanzionato assai utilmente, sotto il nome d'impiego a moltiplico, un vero anatocismo per le casse di risparmio.

Dopo questi fatti così significativi, ci è sembrato necessario il dichiarare espressamente lecito l'anatocismo non ostanti i suoi inconvenienti. Abbiamo cercato ad attenuarne le conseguenze coll'accettare la proposta che l'interesse degli interessi non cominci a decorrere in materia civile se non se quando trattisi di un'intera annata già trascorsa per i primi interessi, e coll'escludere ogni dubbio che potesse nascere dell'applicazione dell'art. 2408 del Codice civile anche al caso dell'anatocismo.

La vostra Commissione non ha creduto dovervi proporre il rimedio della rescissione dei contratti per causa di lesione, giacchè questa proposta fattavi l'anno scorso venne in allora respinta dal voto della Camera. Parimente essa non ha cercato a comprendere in questa legge un contratto che s'introduce nei nostri costumi senza essere previsto e regolato nè dal Codice civile, nè da veruna legge speciale, l'alienazione cioè di un'annualità riscattabile con un aumento sovente assai cospicuo del capitale primitivamente sborsato. Questa materia assai delicata è affine, ma non affatto identica, a quella alla quale ci siamo limitati. Non abbiamo pertanto voluto compromettere l'esito della presente proposta, col complicarne la discussione. Se le costituzioni di annualità costituite collo sborso di un capitale troppo piccolo darà in seguito luogo a seri inconvenienti, la giurisprudenza ed anche il potere legislativo potranno poscia provvedervi. Per ora limitiamoci a quello che un bisogno vivamente sentito pare imperiosamente richiedere.

SIGNORI,

La riforma che vi proponiamo ci sembra segnare un passo importante nell'emancipazione della nostra industria. Certi spiriti assoluti troveranno che non siamo stati pienamente logici nei temperamenti da noi proposti al principio di libertà; noi però abbiamo la coscienza di aver proposto ciò che ci è sembrato il meglio onde introdurre senza pericolo nella nostra legislazione economica un principio che segna l'epoca di virilità delle industrie nazionali.

G. DI CAVOUR *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'interesse è legale o convenzionale.  
L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, e quando supera la tassa dell'interesse legale, deve risultare da convenzione scritta, eccetto i casi in cui le leggi commerciali permettono di provare altrimenti l'obbligazione principale.

Art. 1.

*Il termine è determinato nel contratto*  
~~L'interesse, ecc., come contro.~~  
~~L'interesse legale, ecc., come contro.~~

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale <sup>deve</sup> risultare da atto scritto. ~~Nelle commerciali si potrà convenire nei modi ammessi dalle leggi e dagli usi che regolano il commercio.~~

*I solo pena di nullità.*

~~Gli in  
Se n  
dovuto  
giudizi  
Nell  
tre reg  
L'int  
sopra  
la som~~

Art. 2.

*gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.*  
*Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.*  
*L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra debiti civili non comincia a decorrere se non quando i capitali di interessi dovuti per un'annata intera; salvo però riguardo alle usanze di commercio quando fosse altrimenti disposto dai rispettivi loro regolamenti.*

Art. 5.

Ne' debiti che portano interessi convenzionali superiori alla tassa legale il termine maggiore di un anno per la restituzione del capitale è sempre a favore del debitore non ostante patto in contrario.

È tuttavia permesso di stipulare che il debitore non possa liberarsi dal debito senza che il creditore ne sia da lui avvertito un determinato spazio di tempo prima, il quale non può eccedere un anno.

L'avvertimento deve risultare da atto scritto ed importa di pien diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

Art. 4.

L'articolo precedente non è applicabile ai contratti di rendite vitalizie, né a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità che contengono gli interessi e una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai Comuni o da altri Corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 4. 3°

Il debitore può sempre, dopo ~~un anno~~ dal contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pien diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

*I cinque anni*

Art. 5. 1°

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai crediti rappresentati da effetti di commercio contemplati nel § 9, tit. vi, libro I del Codice di commercio, né ai contratti di rendite vitalizie, né a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità che contengano gli interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.



~~Art. 6.~~

~~Le disposizioni concernenti l'interesse convenzionale contenute nell'art. 1° della presente legge non andranno in vigore relativamente ai crediti garantiti con ipoteca, che un anno dopo la promulgazione di questa legge.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~

È abrogato l'art. 517 del Codice penale e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge.

*Approvato nella Camera del 19. Marzo 1897.*

*Nellati*